



Bollettino
Anno IV - n. 2

Febbraio 2009

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno IV - n. 2

Febbraio 2009

Marzo 2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI ISVAP	3
	Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009 (G.U. del 12 marzo 2009, n. 59) Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni.	5
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	13
	Provvedimento n. 2694 del 27 febbraio 2009 Rigetto dell'istanza presentata da Memoin - s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - s.p.a., con sede in Roma, la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma.....	15
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	17
2.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	19
2.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	97
3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	105
3.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	107
4.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	109
	Parere del 3 febbraio 2009 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito delle operazioni di acquisizione del controllo esclusivo della società HBOS plc da parte di Lloyds TSB Group plc nonché del controllo esclusivo delle società Lloyds TSB Group plc e HBOS plc da parte di The Commissioners of Her Majesty's Treasury.	111

OMISSIS

5.	ALTRE NOTIZIE	115
5.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	117
	Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova.....	117
	Modifiche dello statuto sociale di HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma	117
5.2	<i>OPERAZIONI RIGUARDANTI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	117
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo conseguente all'operazione di fusione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Generali Versicherung AG alla Volksfursorge Deutsche Sachversicherung AG, entrambe con sede in Germania.....	117
5.3	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	118
5.4	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	119
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	119

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009 (G.U. del 12 marzo 2009, n. 59)

Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'articolo 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II – Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2008

- Art. 4 (Modalità di esercizio)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)

Titolo III - Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

- Art. 6 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
- Art. 7 (Margine di solvibilità)
- Art. 8 (Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)
- Art. 9 (Informativa di vigilanza)

Titolo IV – Disposizioni finali

- Art. 10 (Modifiche al Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008)
- Art. 11 (Pubblicazione)
- Art. 12 (Entrata in vigore)

Elenco allegati:

Allegato I	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita
Allegato II	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "attivi a copertura": le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) "decreto legge anticrisi": il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - d) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - e) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - f) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
 - g) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti disciplinati dal Provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;
 - h) "patrimonio libero": le attività nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;
 - i) "titoli durevoli": investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;

- j) "titoli non durevoli": investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'articolo 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli

ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2008

Art. 4

(Modalità di esercizio)

1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge anticrisi, esercita la facoltà di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2008 sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008 ovvero al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 approva anche una relazione separata che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio 2009 predisposta su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facoltà è esercitata.

4. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile.
5. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa).
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1).
7. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.

Art. 5

(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale.
2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.

Titolo III

Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 6

(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio al 31 dicembre 2008 ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel caso in cui la somma delle differenze di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura sia superiore al 2,5 per cento delle riserve tecniche da coprire oppure nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro il 30 settembre 2009, l'impresa presenta all'ISVAP entro i successivi trenta giorni un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio 2009.
5. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, i titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro per un importo pari a zero.

Art. 7

(Margine di solvibilità)

1. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità dell'anno 2008 – distintamente per la gestione danni e la gestione vita – nei limiti del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto a condizione che essa, unitamente alle passività subordinate ed

agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. La riserva indisponibile di cui all'articolo 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità per un periodo di dodici mesi. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2009, un piano di rientro, da inviare all'ISVAP entro i successivi trenta giorni, che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile alla chiusura dell'esercizio 2009.
3. Ai fini del comma 2, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.
4. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8

(Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretto dell'anno 2008 nei limiti per cui è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità disponibile ai sensi dell'articolo 7.
2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:
 - a. nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;
 - b. nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.

Art. 9

(Informativa di vigilanza)

1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente

all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore di mercato.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessità di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'articolo 6, comma 3.
3. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, ed utilizza la riserve indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'articolo 7, comma 2.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 10

(Modifiche al Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008)

1. Gli Allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli Allegati I e II al presente Regolamento.
2. Per il solo esercizio 2008 i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e danni sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.

Art. 11

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2008.

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2694 del 27 febbraio 2009

Rigetto dell'istanza presentata da Memoin - S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - S.p.A., con sede in Roma, la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Roma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA l'istanza del 27 ottobre 2008, integrata da ultimo in data 23 febbraio 2009, con la quale Memoin S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., della partecipazione di controllo totalitaria del capitale sociale di Le Assicurazioni di Roma Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.;

VISTE le note in data 4 dicembre 2008, 28 gennaio e 6 febbraio 2009 con le quali l'Isvap ha richiesto a Memoin S.p.A. ed a Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. elementi utili ai fini del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che, non essendo stati forniti i riscontri alle richieste dell'Autorità, necessari a verificare l'esistenza dei presupposti di legge, con nota del 13 febbraio 2009 l'Isvap ha comunicato a Memoin S.p.A. e a Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. il preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione;

TENUTO CONTO che il termine assegnato con nota del 13 febbraio 2009 contenente il preavviso di rigetto è decorso senza che le società abbiano fornito completo riscontro a quanto richiesto dall'Isvap, determinando tale carenza l'impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del d. lgs. 209/2005;

RILEVATO, in particolare, che non risulta allo stato che siano stati effettuati gli interventi di patrimonializzazione richiesti per il compimento dell'operazione;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 26 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole in ordine al rigetto della citata istanza;

Dispone

il rigetto dell'istanza presentata da Memoin S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma, la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 40 del 18 febbraio 2009	Parlamento Europeo. Interrogazioni scritte con risposta E-3221/08 di Jean Louis Cottigny: futuro dei sistemi di protezione sociale affidati alle assicurazioni private. Risposta della Commissione.
C 40 del 18 febbraio 2009	Parlamento Europeo. Interrogazioni scritte con risposta E-3361/08 di Daniel Caspary: assicurazione per i lavori di costruzione in Francia – Parere dell'associazione delle imprese assicuratrici. Risposta della Commissione.
C 40 del 18 febbraio 2009	Parlamento Europeo. Interrogazioni scritte con risposta. E-3498/08 di Diana Wallis: disponibilità di assicurazione per autoveicoli alle frontiere. Risposta della Commissione.
C 40 del 18 febbraio 2009	Parlamento Europeo. Interrogazioni scritte con risposta P-4304/08 di Michl Ebner: copertura minima delle assicurazioni obbligatorie sull'attività venatoria negli Stati membri dell'UE. Risposta della Commissione.
C 40 del 18 febbraio 2009	Parlamento Europeo. Interrogazioni scritte con risposta P-4996/08 di Jean Louis Cottigny: contratti di assicurazione solidali e responsabili. Risposta della Commissione.

C 41 del 19 febbraio 2009	Commissione. Comunicazione riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita (2009/C 41/01).
C 45 del 24 febbraio 2009	Parere della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2008 relativamente ad una decisione proposta dalla Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.
L 53 del 26 febbraio 2009	Indirizzo della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2008 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione).

4. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 3 febbraio 2009

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito delle operazioni di acquisizione del controllo esclusivo della società HBOS plc da parte di Lloyds TSB Group plc nonché del controllo esclusivo delle società Lloyds TSB Group plc e HBOS plc da parte di The Commissioners of Her Majesty's Treasury.

Si fa riferimento alle note, prot. nn. 10356 e 10354, entrambe dell'8 gennaio 2009, con le quali codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto i pareri previsti dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito a due operazioni concernenti l'acquisizione del controllo esclusivo della società HBOS plc (di seguito HBOS) da parte di Lloyds TSB Group plc (di seguito Lloyds TSB) e l'acquisizione del controllo esclusivo delle società Lloyds TSB e HBOS da parte di The Commissioners of Her Majesty's Treasury (di seguito HM Treasury).

Entrambe le operazioni fanno parte del piano di ricapitalizzazione predisposto dal Governo del Regno Unito, a seguito della crisi dei mercati finanziari, al fine di garantire la stabilità del proprio mercato interno. Il piano prevede una serie di misure volte a garantire solidità patrimoniale al sistema bancario immettendo liquidità e mezzi di sostegno finanziario a favore delle banche.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che la prima operazione è propedeutica alla seconda, questa Autorità ha ritenuto di fornire il proprio parere trattando unitariamente le due operazioni.

La prima operazione, che prevede l'acquisizione del controllo esclusivo di HBOS da parte di Lloyds TSB, sarà attuata a norma delle disposizioni del Companies Act britannico utilizzando il c.d. "scheme of arrangement".

Lloyds TSB è un gruppo britannico operante nel settore dei servizi finanziari, principalmente nel Regno Unito. I suoi principali settori di attività riguardano servizi bancari retail, corporate e commercial, prodotti assicurativi generici, fondi pensione e di investimento e polizze vita. Lloyds TSB non è presente in Italia.

HBOS è un gruppo attivo nel Regno Unito, nel resto d'Europa, in Australia e nel Nord America che offre una vasta gamma di servizi bancari, assicurativi e finanziari.

In Italia è presente attraverso la propria controllata Clerical Medical Investment Group Limited (di seguito Clerical Medical), compagnia di assicurazione con sede legale nel Regno Unito, ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, autorizzata

all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita.

La produzione, che si concentra esclusivamente nel ramo III (polizze di tipo unit o index linked), è da ritenersi assolutamente marginale considerato che, al 31 dicembre 2007 ammontava a circa 54 milioni di euro (quota di mercato dello 0,2%) ed al 30 giugno 2008 a 17 milioni di euro (quota di mercato dello 0,1%).

La seconda operazione si sostanzia nell'acquisto, da parte di HM Treasury, delle azioni di nuova emissione di Loyds TSB e HBOS che non venissero acquistate dagli azionisti o dagli acquirenti privati, in base ad un Accordo di Offerta Pubblica di Sottoscrizione.

Pertanto, a conclusione dell'operazione, Loyds TSB e HBOS sarebbero controllate in via esclusiva da HM Treasury.

HM Treasury è il Ministero dell'economia e delle finanze del Regno Unito. Lo stesso, attraverso la partecipazione di controllo (57,9%) in Royal Bank of Scotland plc (di seguito RBS), istituto bancario di diritto britannico, è attivo in Italia attraverso l'impresa di assicurazioni Direct Line Insurance S.p.A., della quale detiene il controllo totalitario. Quest'ultima è attiva nel settore dei soli rami danni, essendo autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 3. Corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale, 18. Assistenza. La produzione, quasi totalmente riferita al ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, pari al 31 dicembre 2007 a 218 milioni di euro e al 30 giugno 2008 a 112 milioni di euro, rappresenta una quota di mercato dell'1,2%.

Per gli aspetti di competenza di questa Autorità, si segnala che detta operazione non è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e ss. del d.lgs. 209/2005 essendo l'acquirente HM Treasury un soggetto di diritto pubblico britannico, per il quale non è richiesta la verifica della capacità finanziaria.

Conclusioni

Considerato che, al perfezionamento delle due operazioni, Loyds TSB e HBOS sarebbero controllate in via esclusiva da HM Treasury che, al verificarsi di particolari condizioni acquisirebbe le azioni di nuova emissione del gruppo costituito da Loyds TSB e HBOS e tenuto conto:

- che il perfezionamento dell'operazione di acquisizione da parte di Loyds TSB del controllo esclusivo di HBOS è condizione indispensabile per l'esecuzione della seconda;
- che l'operazione di acquisizione da parte di HM Treasury del controllo esclusivo di Loyds TSB e HBOS non ha la natura di un'ordinaria transazione commerciale, trattandosi di un intervento facente parte di un ampio pacchetto di misure che il governo britannico attuerà al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario del Regno Unito;
- degli effetti che le due operazioni oggetto di parere producono, limitati esclusivamente all'assetto azionario di HBOS;
- che le operazioni non danno luogo ad alcuna sovrapposizione di attività tra le parti in Italia, ove HBOS è attiva solo attraverso la sua partecipazione in Clerical Medical, nel settore delle assicurazioni sulla vita, mentre RBS è attiva in Italia solamente nel settore delle assicurazioni danni attraverso la propria controllata Direct Line;

questa Autorità ritiene che l'operazione non comporti effetti anticoncorrenziali sul mercato assicurativo italiano.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'8 agosto 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 15 luglio 2008 dall'Assemblea straordinaria di Carige Vita Nuova S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 61,4 milioni ad euro 84,8 milioni, suddiviso in n. 163 milioni di azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna. La sottoscrizione dell'aumento di capitale è avvenuta in data 23 gennaio 2009.

* * * * *

Modifiche dello statuto sociale di HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 6 febbraio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 11 dicembre 2008 dal Consiglio di Amministrazione di HDI Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 86,1 milioni ad euro 96 milioni, suddiviso in n. 960 milioni di azioni del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

* * * * *

5.2 OPERAZIONI RIGUARDANTI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo conseguente all'operazione di fusione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Generali Versicherung AG alla Volksfursorge Deutsche Sachversicherung AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca, BaFin, ha comunicato di aver approvato con effetto 1 gennaio 2009, il trasferimento del portafoglio assicurativo conseguente all'operazione di fusione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia da Generali Versicherung AG alla Volksfursorge Deutsche Sachversicherung AG, entrambe con sede in Germania. A seguito della fusione la Volksfursorge Deutsche Sachversicherung AG ha riassunto la denominazione sociale di Generali Versicherung AG.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**5.3 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

MAGGIO giovedì 7

giovedì 14

giovedì 28

GIUGNO giovedì 4

giovedì 11

giovedì 18

LUGLIO giovedì 2

giovedì 16

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

SG

5.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2005 dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno IV- N. 2
Febbraio 2009
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2009

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
